



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

*procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento–piano
del consumatore R.G.n.2/2022*

Il Giudice, in persona del dott. Francesco Maria Antonio Buggè,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 maggio 2022,
esaminato il piano del consumatore depositato il 04.02.2022 dalla sig.ra
[REDACTED] (cf. [REDACTED]), e le sue successive
integrazioni.

OSSERVA

Sulla ricorrente grava la seguente debitoria come rideterminata dalla parte e
dall'OCC

- **Agenzia Delle Entrate e Riscossioni** per euro 10.244,79;
- **Regione Calabria Tasse Automobilistiche** per euro 713,36;
- **Banca Sistema** per euro 31.500,00;
- **Deutsche Bank** per euro 18.354,00;
- **Studio Dentistico Dr. Ernesto Rosmini** per euro 1.600,00;
- **Finitalia S.p.a** per euro 265,23;
- **Intesa San Paolo** per euro 2.527,44;

L'esposizione complessiva della ricorrente, dunque, ammonta ad euro
65.204,82.

Nell'espone la propria **situazione patrimoniale** la ricorrente ha dichiarato di essere percettrice di reddito e di essere proprietaria dei seguenti beni mobili: **autovettura Mercedes 180 A -Berlina** tg [REDACTED] con un valore pari a euro **2.800,00**; **Renault Megane** tg [REDACTED] la quale non risulta valutabile in quanto la sig.ra [REDACTED] in data 12.01.2022 presso il punto di servizio AG. Cuzzocrea, ha prestato Denuncia di perdita del possesso; **Motociclo Kymco T1 25 B4** tg [REDACTED] privo di valore di stima in quanto oggetto di sequestro da parte della polizia stradale per violazione dell'art 193/2 del Codice della Strada.

Il valore stimato del patrimonio mobiliare disponibile risulta essere pari ad **euro 2.800,00**.

Non risultano invece, come da visure allegate alla relazione del 04.02.2022, beni immobili intestati alla ricorrente.

A tali beni si aggiunge il reddito di euro 1.472,00 (netti) percepito mensilmente dalla ricorrente in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con il Miur.

Come risulta dalla relazione redatta dall'OCC, a fronte dell'unico reddito disponibile pari ad euro 1.472,00 mensili, detratte le spese mensilmente necessarie al sostentamento del nucleo familiare pari ad € 1.072,25, residua una disponibilità di circa €400,00. Ciò premesso, la ricorrente ha inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012 (come modificata dalla L. 176/2020).

In particolare, con la proposta formulata la ricorrente propone di ristrutturare la propria esposizione debitoria secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti così sintetizzabile:

- *pagamento integrale* (pari al **100%**) della prededuzione: euro 3489,20 per il compenso dell'O.C.C., euro 2000,00 per il legale avv. Pungitore Roberto ed euro 701,50 come compenso per l'Advisor.

- *pagamento parziale* (pari al **75,028%**) dei creditori privilegiati Agenzia delle entrate e riscossioni per euro 7.686,46 e Regione Calabria – Dipartimento Economia e Finanze - Gestione Tasse Automobilistiche per euro 535,22;
- *pagamento parziale* (nella misura dell'**40%**) dei creditori chirografari Finitalia per euro 106,02 ; Deutsche Bank per euro 7.341,60; Banca Sistema per euro 12.600,00; Studio Dentistico Dr Ernesto Rosmini per euro 640,00; Intesa San Paolo per euro 1.010,98.

Dunque, la somma che la ricorrente propone di pagare è complessivamente pari ad euro **36.111,00** in un lasso temporale di 7 anni e 7 mesi con una rata pari ad euro 400,00.

La ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, corredando il tutto con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e con l'attestazione sulla fattibilità del piano e dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento.

È stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012 contenente:

- a) l'esposizione analitica della situazione economica del ricorrente;
- b) l'esposizione dell'evidente situazione di sovraindebitamento del ricorrente, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovvero sia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.
- c) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- d) il resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;
- e) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;

- f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- g) la piena rispondenza della somma offerta ai requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 3/2012;
- h) l'attestazione finale, ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012, della fattibilità della proposta di piano, da ritenere fondatamente attendibile e concretamente attuabile.

Avverso l'omologa del presente piano alle udienze del 17.05.2022, nessun creditore compariva per formulare contestazioni, nonostante la regolarità delle notifiche.

Il creditore, Banca Sistema, faceva pervenire in data 05.05.2022 all'indirizzo pec del gestore le proprie contestazioni avverso l'omologa del piano *de quo* così sintetizzabili:

- la presenza della non meritevolezza nell'indebitamento;
- la non ravvisabilità di uno stato di sovraindebitamento così come qualificato dalla legge 3/2012;
- la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Il piano proposto può essere omologato in quanto rappresenta un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire all'istante un dignitoso tenore di vita.

Va preliminarmente osservato che, in base a quanto statuito dall'art. 12 bis comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. **7, 8 e 9** della predetta Legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del gestore emerge infatti che il ricorrente:

- è qualificabile alla stregua di "debitore persona fisica" che non esercita attività di impresa e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;

- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Per quanto attiene al presupposto di ammissibilità indicato dall'art. 7 **co.1** secondo capoverso della Legge 3/2012, occorre osservare che, come risulta dalla documentazione in atti, il piano consente il soddisfacimento dei creditori privilegiati (Agenzia delle entrate e riscossioni e Regione Calabria – Dipartimento Economia e Finanze – Gestione Tasse Automobilistiche) per una quota pari all' **75,028%** e dei creditori chirografari per una quota pari al **40%**, mentre in caso di liquidazione – prendendo in considerazione il prezzo di stima indicativa dei beni facenti parte del patrimonio del sovraindebitato – questi risulterebbe verosimilmente soddisfatto in misura inferiore tenuto conto che:

- la ricorrente non possiede beni immobili, i beni mobili di cui è proprietaria hanno un valore di stima pari a 2.800,00 euro e pertanto come sottolineato dall' OCC nella relazione del 04.02.2022 l'unica alternativa liquidatoria possibile consisterebbe nel mettere a disposizione il TFS pari a circa 18.801,56 (dato rilevato da CUD 2020). Sul punto infatti l'OCC rileva che: *“considerando una percentuale di soddisfazione del 33,74% in una eventuale ipotesi liquidatoria del TFS con un importo totale messo a disposizione di euro 21.150,72 e una eventuale soddisfazione del 56% nella presente proposta di Piano del Consumatore con un importo messo a disposizione di euro 36.111,00 appare evidente come la proposta di Piano del Consumatore sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*

Dopo aver chiarito il profilo della convenienza, occorre passare ad esaminare quello della **meritevolezza**.

A tal fine, occorre prendere le mosse dal disposto degli artt. **12 bis co. 3 e 7 co. 2 lett. d-ter)** come novellati dall'art. articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in L. 176/2020.

Tali norme prevedono che il giudice - una volta verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti - omologa il piano quando esclude che il debitore abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Dalla lettura delle suindicate disposizioni emerge con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto del piano del consumatore. In altre parole, a seguito della novella legislativa, si assiste al passaggio dall'assenza di colpa necessaria, prima della riforma, per procedere alla omologazione, all'assenza di colpa grave, malafede o frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano.

Tale innovazione ha comportato un restringimento del perimetro della responsabilità del debitore con un conseguente notevole ampliamento dell'ambito applicativo del piano.

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione depositata dalla parte e dalla relazione dell'OCC allegata al ricorso principale, si ritiene di poter escludere che la ricorrente abbia assunto obbligazioni con dolo o colpa grave o frode.

Da tale documentazione emerge che le ragioni del sovraindebitamento sono riconducibili alle spese effettuate dall'ex marito della ricorrente, in costanza di matrimonio.

Nello specifico, l'origine della vicenda sarebbe da ricondurre all'acquisto di un appartamento per il quale erano stati accesi numerosi prestiti per il restauro.

Successivamente l'ex marito vendeva arbitrariamente la casa di abitazione e prendeva in locazione, con contratto sottoscritto dalla sig.ra [REDACTED], un'altra abitazione sita in via [REDACTED] a Reggio Calabria. I problemi economici, avevano ormai logorato i rapporti coniugali, che si chiudevano in data del 08.05.2017 con la separazione consensuale.

Quest'ultimo evento è, in definitiva, la causa dell'indebitamento della ricorrente, in quanto, si è trovata da sola a far fronte a tutte le spese, compresi alcuni debiti contratti in seguito agli investimenti possi in essere dal marito. Difatti, come risulta dalla documentazione in atti, la richiesta di cessione del quinto dello stipendio effettuata con la Deutsche Bank, aveva lo scopo di far fronte ai debiti contratti dall'ex coniuge, anche se formalmente la titolare della richiesta era la ricorrente.

Il quadro sopra delineato consente ragionevolmente di escludere che il consumatore abbia agito con dolo o colpa grave.

Tali considerazioni sono ulteriormente rafforzate dall'esame della questione attinente il **merito creditizio**.

L'art. 12 bis co. 3-bis prevede, infatti, che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*. Nel caso di specie, dalle indagini svolte dal gestore e riportate sulla relazione del 04.02.2022, gli enti finanziatori (Deutsche bank e Società Sigla S.r.l) hanno tenuto conto del merito creditizio.


Quanto alla **durata del piano** occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si possa aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione anche di significativa durata, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019).

Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda *chance*”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.
Conclusivamente il piano può essere omologato.

PQM

Letto l’art. 12 bis Legge n. 3/2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto dalla sig.ra 

DISPONE

Il divieto dalla data dell’omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonché di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente;

che i pagamenti, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l’attività professionale espletata, siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato;

che la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi sia ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno ex art. 7 bis c. 5 L. 3/2012.

ATTRIBUISCE

all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte dei debitori ai sensi all'art. 13 l. n. 3/2012;

ORDINA

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 25/7/2022

Il Giudice

Dott. Francesco Maria Antonio Buggè